

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario (approvato dal Senato) (C. 5870). (Parere alla XIII Commissione della Camera dei deputati). <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)</i>	163
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA:	
Sen. D'Alessandro Prisco ed altri – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (S. 2853). (Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica). <i>(Esame e rinvio)</i>	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165

Mercoledì 14 aprile 1999. — Presidenza del Vicepresidente Guido DONDEYNAZ.

La seduta comincia alle 13.35.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario (approvato dal Senato) (C. 5870).

(Parere alla XIII Commissione della Camera dei deputati).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, ricorda preliminarmente che la Commissione già si è pronunciata sia sul testo iniziale del decreto-legge, esprimendo il proprio parere alla Commissione agricoltura del Senato, sia sul disegno di legge C. 5687. Ora la Commissione è chiamata nuovamente ad esprimersi sul decreto-legge n. 43 nel testo approvato dal Senato il 31 marzo scorso. Al riguardo, egli sottolinea positivamente come sia stato portato a cinque anni il periodo concesso ai produttori per il pagamento del superprelievo relativo alle campagne pregresse, accogliendo così, anche se non integralmente, l'osservazione della Commissione relativa al comma 16 dell'articolo unico del decreto-legge. Altri aspetti rilevanti concernono l'esclusione del taglio della quota B per il solo periodo 1995-1996, nonché la possibilità di ricorrere a forme di garanzia anche diverse dalle fidejussioni. Inoltre, un'ulteriore modifica riguarda il comma 21 ove si prevede che

la riassegnazione delle quote avvenga in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ogni regione e non in relazione alla produzione media regionale commercializzata. In conclusione, il relatore propone di esprimere un parere favorevole, con un'unica osservazione, che ribadisce l'esigenza che nella redistribuzione delle quote resesi disponibili si presti particolare attenzione ai produttori che hanno ricevuto il taglio della quota B.

Dopo che il senatore Salvatore LAURO (FI) ha dichiarato voto contrario, esprimendo preoccupazione per il danno arrecato alle imprese in relazione alla liquidità che viene ad esse trattenuta, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con una osservazione, del relatore.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA,
DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA**

Sen. D'Alessandro Prisco ed altri – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (S. 2853).

(Parere alla 1^a Commissione del Senato della Repubblica).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), relatore, osserva preliminarmente che appare oggi indispensabile disporre di appropriati strumenti per il governo dei fenomeni che caratterizzano le grandi realtà urbane. Dopo aver rilevato che l'Italia risulta in ritardo nell'affrontare tale problematica, ricorda che la normativa in materia di aree metropolitane di cui alla legge n. 142 del 1990 è rimasta praticamente inattuata per le resistenze di regioni e comuni. Anche sulla base delle esperienze di altri paesi europei, nei quali

il problema è stato affrontato non con una normativa valida per tutte le metropoli ma caso per caso, il disegno di legge di iniziativa della senatrice D'Alessandro Prisco si pone l'obiettivo di creare un modello specifico per la città di Roma sia in quanto capitale della Repubblica sia in quanto nel suo territorio si colloca la realtà della Santa Sede.

Il relatore passa quindi ad esaminare il testo del disegno di legge, dal quale emerge che il territorio della città metropolitana di Roma dovrebbe coincidere in linea di principio con quello della provincia. Organi della città metropolitana sono il consiglio, la giunta ed il sindaco, eletto a suffragio diretto secondo la disciplina prevista per le province. Nell'ambito della città metropolitana l'attività amministrativa si articola nei due livelli della città metropolitana medesima e dei comuni che ne fanno parte. Le funzioni della città metropolitana comprendono sia quelle già proprie dell'ente provincia, sia quelle ulteriori previste dall'articolo 5, primo comma, attinenti, tra l'altro, alla pianificazione territoriale, alle grandi infrastrutture, ai servizi a rete, alle politiche attive del lavoro, alla pianificazione della grande distribuzione commerciale.

Il relatore sottolinea in particolare come nel disegno di legge si faccia applicazione del principio di sussidiarietà secondo una logica che prevede un'allocatione di funzioni non solo verso il basso, trasformando le circoscrizioni in comuni, ma anche verso l'alto, attraverso la delega di compiti da parte dei comuni alla città metropolitana; quest'ultima possibilità appare innovativa nel nostro ordinamento, mentre si ritrova in esperienze di altri paesi come l'Inghilterra. Con il capo III il disegno di legge si fa carico poi delle questioni che attengono alla città di Roma in quanto capitale della Repubblica nonché ai rapporti con la Santa sede; si prevede inoltre un piano degli interventi per Roma capitale. Nel capo IV sono delineati i particolari poteri del sindaco della città metropolitana. Nel capo V sono, infine, contenute norme finanziarie, transitorie e finali.

Il senatore Salvatore LAURO (FI), nel ringraziare il senatore Parola per l'interessante relazione svolta, deve peraltro dichiararsi in disaccordo con lui in quanto l'iniziativa parlamentare del disegno di legge appare in contrasto con la logica della sussidiarietà, non risultando alcuna proposta in tal senso proveniente dalle comunità interessate. Ritiene al riguardo opportuno che la Commissione ascolti il punto di vista degli enti locali coinvolti, ossia comune e provincia di Roma e regione Lazio.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ osserva che tale ultima questione potrà

essere discussa nella riunione dell'ufficio di Presidenza convocata al termine della seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 14.05 alle 14.15 sulla programmazione dei lavori della Commissione.